DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1997

recante modifica delle decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a regioni indenni dalla malattia in Germania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/835/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina [1], modificata da ultimo e aggiornata dalla direttiva 97/12/CE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che la Germania ritiene parte del proprio territorio indenne dalla malattia di Aujeszky e ha presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;

considerando che in tali regioni è stato avviato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky;

considerando che la decisione 93/244/CEE della Commissione [3], modificato da ultimo dalla decisione 97/423/CE [4], stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky per i suini destinati a talune zone del territorio comunitario in cui è stato approvato un programma di eradicazione ed elenca tali regioni nell'allegato I;

considerando che il programma è risultato efficace in Austria ai fini dell'eradicazione di tale malattia nella Renania-Palatinato; che è pertanto opportuno depennare tale regione dall'elenco riportato nell'allegato I della decisione 93/244/CEE della Commissione;

considerando che le autorità tedesche applicano ai movimenti nazionali di suini disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando che tali garanzie supplementari non debbono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati indenni dalla malattia di Aujeszky;

considerando che la decisione 93/24/CEE della Commissione [5], modificata da ultimo dalla decisione 97/423/CE, fissa per la malattia di Aujeszky garanzie supplementari per i suini destinati a Stati membri o regioni indenni dalla malattia ed elenca dette regioni nell'allegato I;

considerando che occorre aggiungere nell'allegato I della decisione 93/24/CEE le zone della Germania che sono indenni dalla malattia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'allegato I della decisione 93/24/CE è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

2. L'allegato I della decisione 93/244/CEE è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 dicembre 1997.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU L 109 del 25. 4. 1997, pag. 1.
[3] GU L 111 del 5. 5. 1993, pag. 21.
[4] GU L 180 del 9. 7. 1997, pag. 28.
[5] GU L 16 del 25. 1. 1993, pag. 18.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui non è permessa la vaccinazione

Danimarca:	Tutte le regioni
Regno Unito:	Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles
Francia:	I dipartimenti di Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Aude, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne
Finlandia:	Tutte le regioni
Germania:	I Länder di Thuringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz.
Austria:	Tutte le regioni
Svezia:	Tutte le regioni»

ALLEGATO II

«ALLEGATO I

Lussemburgo:	Tutto il territorio
Germania:	Tutte le regioni ad eccezione dei Länder di Thuringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz.»